

**MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI – ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE
– IMPUTATO O INDAGATO STRANIERO ALLOGLOTTA – OBBLIGO DI TRADUZIONE
DELL'ORDINANZA – INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DELL'OBBLIGO –
CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERROGATORIO DI GARANZIA.**

In tema di traduzione dell'ordinanza cautelare, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., e che, se il giudice dispone la traduzione del provvedimento coercitivo in un "termine congruo", dal deposito di essa decorre nuovamente il termine per l'interrogatorio, il cui mancato rispetto determina l'inefficacia del titolo cautelare.

Cass., Sez. III, Pres. Squassoni, Rel. Grillo, sentenza n. 14990/2015, 19 febbraio 2015 Cc., dep. 13 aprile 2015, P.M. Izzo (concl. conf.)